

L'AMMINISTRATORE UNICO

In merito alla sentenza n. 914/2023 R.G.N.R. n 9476/2021 e R.GIP n. 1361/2023. CIG:BD45C6D328.

Visti:

- il contratto di conferimento dell'incarico di Amministratore Unico della Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale (di seguito, anche "Sanitaservice" o la "Società");
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;
- il Codice etico nonché il Modello di organizzazione e gestione, ex D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., di cui Sanitaservice si è dotata;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* (c.d. *Codice privacy*), come emendato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"* e ss.mm.ii..

Premesso che:

- a) nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 9476/2021 Tribunale di Lecce – Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, la Società si costituiva parte civile ex art. 74 c.p.p.;
- b) allo scopo con nota prot. SSIH/66206 del 19/12/2022 l'Amministratore Unico conferiva incarico di difesa nel giudizio in parola al Legale Avv. Fulvio Pedone;
- c) con sentenza n. 914/2023 R.G.N.R. n 9476/2021 e R.GIP n. 1361/2023 pronunciata a norma dell'art. 444 e segg. c.p.p., il Sig. [REDACTED] veniva condannato al pagamento delle spese sostenute dalla Società, ma non anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Considerato che, ai sensi della normativa processuale penale vigente, il rito speciale adottato nel procedimento in oggetto non consente di ottenere, in tale sede, la liquidazione del risarcimento del danno in favore della parte civile costituita e che, pertanto, si rende necessario esperire le opportune azioni in sede civile al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti.

Preso atto che l'avv. Fulvio PEDONE, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Lecce, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la difesa della Società nel giudizio *de quo* alle condizioni economiche di seguito riportate ed indicate nel preventivo acquisito agli atti, ritenuto congruo in relazione all'attività professionale da espletare.

DISPONE

per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono *in toto* richiamate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1) di dare mandato all'avv. Fulvio Pedone apposito incarico legale per la rappresentanza e la difesa degli interessi della Società in sede civile, ai fini dell'accertamento e del risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti descritti in premessa;

- 2) di riconoscere all'avv. Fulvio Pedone quale compenso per l'espletamento dell'incarico Euro 5.556,00 (cinquemilacinquecentocinquantasei/00), comprensivo degli oneri accessori (spese generali 15%, CAP 4%, IVA 22%);
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all' avv. Fulvio Pedone, al Responsabile Sanitaservice Contabilità, bilancio, reporting e controllo di gestione, nonché al Sindaco Unico per quanto di rispettiva competenza;
- 5) di disporre la pubblicazione, a cura del Responsabile Sanitaservice Servizio conduzione funzionale e gestione del sistema informativo automatizzato aziendale, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale.

13.10.2026

L'Amministratore Unico Sanitaservice
Dott. Flavio Maria Roseto

Firmato digitalmente da

Flavio Maria Roseto

C = IT

Data e ora della firma: 13/10/2026 12:11:06